

<b>Titolo</b>	<b>ECOBONUS 110%</b>
<b>Di cosa si tratta</b>	<p style="text-align: center;"><b>SUPERBONUS 110%</b></p> <p><b>INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI</b></p> <p>Per le spese sostenute dal 1° Luglio 2020 e fino al 31 Dicembre 2021, può venire applicata una detrazione nella misura del 110% per le spese di isolamento termico e per le spese di sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione.</p> <p>Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio oppure, nel caso in cui questo non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante Ape.</p> <p>La detrazione del 110% viene riconosciuta anche per gli interventi antisismici sugli edifici nonché per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici.</p> <p><b>Chi può presentare domanda?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Condomini;</li><li>- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;</li><li>- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di</li></ul>



società che rispondono ai requisiti della legislazione europea di “*in house providing*” per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

### **Quali sono i progetti ammissibili?**

#### **PROGETTI TRAINANTI:**

a) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie lorda dell'edificio medesimo.

Spesa massima ammissibile: € 60.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficacia almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici, e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.

Spesa massima ammissibile: € 30.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito).

c) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o di micro cogenerazione.

Spesa massima ammissibile: € 30.000,00 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.



Possono godere del superbonus a condizione che vengano realizzati congiuntamente agli interventi trainanti:

d) Interventi di efficientamento energetico.

e) Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica.

Spesa massima ammissibile: € 48.000,00.

f) Installazione di sistemi di accumulo di energia integrati negli stessi pannelli solari.

Spesa massima ammissibile: € 1.000,00.

g) Installazione di colonnine per la ricarica delle batterie delle auto elettriche negli edifici. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono assicurare, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E).

#### IL SUPERBONUS PER LA SICUREZZA SISMICA DEGLI EDIFICI

Hanno accesso allo sconto del 110% anche gli interventi di messa in sicurezza degli immobili per cui si può fruire del Sismabonus, se realizzati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Lo sconto scenderà al 90% in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi.

#### IMPORTO DETRAZIONE FISCALE E PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Le detrazioni fiscali potenziate al 110% sono utilizzabile per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.



	<p>Per poter utilizzare una delle due opzioni, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che hanno diritto al superbonus del 110%.</p> <p>Il visto di conformità potrà essere rilasciato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;</li> <li>- i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.</li> </ul> <p><b>Quando è possibile presentare domanda?</b></p> <p>In attesa del provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle entrate.</p>
<p><i>Riepilogo misura ed agevolazioni</i></p>	<p><b>Quali lavori?</b></p> <p><u>Ristrutturazioni edilizie</u>: lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali.</p> <p>Oppure lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sulle singole unità immobiliari.</p> <p>Molto in sintesi, sono i lavori a cui si applica la detrazione al 50% fino a un tetto di spesa di 96mila euro previsti dall' articolo 16-bis, comma 1, lettere a, b, del testo unico delle imposte sui redditi, dpr 917/1986.</p> <p><u>Efficienza energetica</u>: lavori di riduzione fabbisogno energetico, miglioramento termico edificio, pannelli solari, sostituzione impianti riscaldamento.</p> <p>Sono gli interventi agevolati con l'ecobonus al 65% previsti dall'articolo 14 del dl 63/2013.</p> <p><u>Lavori antisismici</u>: sono i lavori che riducono il rischio sismico nelle zone 1, 2 e 3 (in base alla classificazione del rischio sismico) previsti dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legge 63/2013.</p>



Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna: sono i lavori agevolati con il nuovo bonus facciate introdotto dalla manovra 2020 (articolo 1, comma 219, legge 160/2019).

Installazione di impianti solari fotovoltaici.

Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici: articolo 16-ter di 63/2013.

### **Agevolazione prevista**

Su tutti i lavori sopra indicati, il contribuente può applicare direttamente in dichiarazione la relativa detrazione prevista (110%, 65%, 50% e via dicendo, a ognuno dei lavori di applica l'agevolazione specificamente prevista dalle norme sopra richiamate).

Oppure, in alternativa, può scegliere una delle seguenti due ipotesi.

**Sconto in fattura:** è una somma che corrisponde alla detrazione spettante, che viene direttamente scalata sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.

Quest'ultimo recupera poi la somma applicando un credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

**Cessione del credito:** trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito può essere ceduto anche ad un Fondo con la formula "pro-soluto", vale a dire che il Fondo si prende l'onere ed i rischi dell'eventuale disconoscimento del credito da parte dell'amministrazione finanziaria



concedente, lasciando così liberi i beneficiari (persone fisiche e condomini) da eventuali rischi post-esecuzione lavori.

Il credito d'imposta può essere utilizzato anche in **compensazione**, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

\* Si ricorda che la scheda informativa di sintesi non è esaustiva. Si rinvia al testo del decreto per tutti i contenuti completi e vincolanti.

